

DELIBERA N. 48/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ANTENNA 5 SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE ANTENNA 5)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 40-BIS, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;*

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTO che con atto CONT n. 32/2011, notificato il 7 novembre 2011, il Corecom Toscana ha contestato alla società ANTENNA 5 SRL, con sede legale a Empoli, via 1° maggio n. 3, esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 5*, a seguito di controlli effettuati nella settimana di programmazione dal 6 al 12 settembre 2010, che nel programma di approfondimento ciclistico "Pedale Cinque" è stata riscontrata l'inquadratura di alcuni marchi commerciali di striscioni pubblicitari inseriti nel paesaggio, senza l'indicazione della scritta identificativa, in violazione dell'articolo 37, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 40 bis del decreto legislativo 177/05. Il programma "Pedale Cinque" è costituito da telecronache di corse ciclistiche amatoriali e professionali che si svolgono sul territorio regionale toscano, con interviste ai protagonisti e/o organizzatori;

VISTE le memorie giustificative pervenute il 16 dicembre 2011 nelle quali la società dichiara che nella ripresa delle telecronache sportive di ciclismo su strada le inquadrature sono effettuate anche riprendendo il paesaggio, i tifosi, gli striscioni e i cartelloni pubblicitari presenti sulla strada e che la necessità o meno alla telecronaca di alcune inquadrature è connotata da discrezionalità e soggettività e che, quanto dichiarato nella contestazione e che cioè "tali inquadrature sono spesso ravvicinate e a tutto schermo e non necessarie alla telecronaca", non è condivisibile perché basato sulla soggettività dell'operatore che sta svolgendo la ripresa, sulla sua sensibilità e il suo modo personale di riportare la realtà nelle immagini;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 16 dicembre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per ciascuno dei sette giorni in cui è stata riscontrata la violazione dell'articolo 37, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 40 bis del decreto legislativo 177/05;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 37, comma 1, (Interruzioni pubblicitarie) *<La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali>* e che all'art. 40 bis (Inserimento di prodotti). *<L'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.>*

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società ANTENNA 5 SRL, esercente l'emittente televisiva *Antenna 5*, per la trasmissione di comunicazioni commerciali non segnalate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 all'interno del programma "Pedale Cinque", trasmesso nella settimana dal 6 al 12 settembre 2010, perché la ripresa di telecronache sportive, in diretta, non può prescindere dal contenere le immagini effettivamente presenti sul luogo in cui avviene la competizione e quindi anche quelle di marchi pubblicitari. I ciclisti in gara indossano le maglie con marchi e loghi degli sponsor, il palco sul quale avvengono le premiazioni è tappezzato di scritte pubblicitarie. Lungo il percorso stradale le transenne, poste a contenere la folla dei tifosi, sono ricoperte da striscioni con scritte pubblicitarie di sponsor locali che, sicuramente, hanno contribuito all'organizzazione e realizzazione della gara sportiva, ed è inoltre presente lungo il percorso la cartellonistica stradale. Pertanto nell'effettuazione di riprese, durante la telecronaca delle gare sportive, è inevitabile l'inquadratura di qualcuna delle immagini pubblicitarie presenti sul luogo, risultando integrata la condizione che esclude la natura pubblicitaria della ripresa di nomi, marchi, simboli, attività o prodotti relativi all'evento ripreso, quando la ripresa sia occasionale tecnicamente necessaria, non ripetuta (art.6, D.M. 581/1983). Si riscontra anche che l'emittente non ha esibito prodotti all'interno del programma ai sensi dell'articolo 40 bis del dlgs 177/05, risultando quindi l'inapplicabilità della norma relativa all'inserimento di prodotti nel programma "Pedale Cinque".

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 37, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 40 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società ANTENNA 5 SRL, con sede legale a Empoli, via 1° Maggio n. 3, esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 5*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola